

legge che è, o s'intende fatta dai tre poteri legislativi, potrebb'essere nell'applicazione da noi abrogata.

CAPRIOLO, relatore. Nessuno di coloro che hanno oppugnata questa proposta della Commissione ha contestato che i professori, i quali la Commissione non volle annoverati nell'elenco dei professori, abbiano anche un'altra qualità. Ma se ammettono che hanno un'altra qualità, per la quale sono pure ammessi a sedere nella Camera, non so vedere ragione per cui tuttavia persistano gli oppositori a volerli privare del beneficio che loro deriva necessariamente da questa duplice qualità. Invocano la legge: ma havvi forse legge la quale statuisca che quando uno ha duplice qualità, dev'essere considerato appena per una? Non si deve eccedere il numero dell'ottavo dei professori (si soggiunge); ma quegli che è pure consigliere superiore, non si presenta più come professore, ma si presenta come consigliere superiore: quando si voglia ricusare d'ammetterlo in questa qualità, è lo stesso come dichiarare che, in esso non si vuole riconoscere la qualità stessa.

Ma in fatto, si dice, l'ottavo assegnato dalla legge come supremo limite sarebbe pur sempre superato, poichè, se bene membri di Consiglio superiore, non cessano per questo di essere sempre professori: e di costoro la legge non volle nella Camera che l'ottava parte del quinto degli impiegati.

Ma e perchè la legge prefiggeva questo limite? Non so se possa far d'uopo di volgere il pensiero ai motivi della legge, quando dessa è assolutamente chiara, quando è fuori dubbio che non havvi disposizione che divieti si valga l'eletto, il quale copre due uffici, dell'uno piuttosto che dell'altro per la sua iscrizione nell'elenco degli impiegati. Tuttavia se vuoi il motivo del limite, questo, troppo probabilmente, consiste nel proposito che aveva il legislatore di togliere che entrassero nella Camera in gran numero gli uomini della teoria, della scienza esclusiva, a troppo scapito degli uomini pratici, degli uomini dell'esperienza.

Or bene, quando l'uomo della scienza, l'uomo della cattedra, alla primitiva sua qualità, all'ufficio d'insegnante unisce pure la qualità e l'ufficio di consigliere, l'ufficio pratico, cessa la ragione dello speciale limite assegnato dalla legge; perciocchè egli non reca solo alla Camera i lumi della scienza, i principii esclusivamente teorici, ma vi reca le pratiche cognizioni da acquistare nell'esercizio dell'alta funzione di consigliere superiore.

L'onorevole Negrotto dice: ma allora, se volete inscrivere come consiglieri quelli che sono pure professori, dovete andar oltre, non dovete più annoverare fra gli impiegati quelli che coll'ufficio di professore esercitano quello di membro del Consiglio superiore di sanità, perchè questi membri del Consiglio superiore di sanità non ricevono stipendio; epperò quali impiegati non stipendiati non possono essere annoverati nell'elenco dei deputati. Ma ciò non è, nè può essere, poichè è assolutamente impossibile che si possa separare la persona dalle sue qualità, e come io credo non si possa togliere la qualità di consigliere superiore a chi è anche professore per obbligarlo a farsi inscrivere nell'elenco dei professori, non credo pure si possa togliere la qualità di professore a chi è consigliere superiore; quindi, per quanto sia vero che come consigliere superiore di sanità non riceve stipendio, è però sempre vero che egli è anche professore, e, siccome tale, è senza dubbio un impiegato, e deve essere annoverato fra gli impiegati.

Tanto è vero che, volendo spingere le cose, si va all'assurdo e si viene a contraddire apertamente alle più incontestabili disposizioni della legge.

L'onorevole Negrotto, nella tenacità del suo proposito di non tener conto alcuno della qualità di consigliere superiore, veniva persino a proporre che si comprendesse nell'elenco dei professori anche l'onorevole professore Coppino; non riflettendo per niente l'onorevole Negrotto che il professore Coppino è professore delle scuole secondarie e, come tale, non può sedere in questo recinto; quindi, se fu ammesso dalla Camera, non poteva esserlo altrimenti che come consigliere superiore. È dunque manifesto che, poichè la Camera non determinava per niente in quale delle qualità ammettesse l'eletto, veniva, senz'altro, diritto ad esso eletto di presentarsi in quella delle due qualità che meglio gli conveniva, e così di pretendere che nell'elenco degli impiegati lo si inserisse nell'ufficio di membro di Consiglio superiore, per il quale è meno angusto il limite assegnato dalla legge, anzichè per la qualità del professore che non può sedere nella Camera che per una sola ottava parte del numero complessivo assegnato a beneficio degli altri impiegati.

L'onorevole Michelini dice: con questa legge si è voluto provvedere all'indipendenza della Camera. Ma non ha l'onorevole Michelini posto mente che non si tratta d'aumentare il numero degli impiegati, ma si tratta sempre di stare nel quinto. Ora, che l'impiegato sia consigliere superiore o professore, io non vedo che in questo si provveda più o meno all'indipendenza della Camera. Questa questione si potrebbe muovere qualora si trattasse di accrescerne il numero, perchè si potrebbe aumentare in modo da scemare, in qualche maniera, quella presunzione di assoluta indipendenza, che è pure sì indispensabile; ma qui non è il caso di quest'aumento; perciò non vedo come possa sussistere l'argomento che muoveva l'onorevole Michelini.

Parimente si diceva: ma, se voi volete comprendere nell'elenco dei consiglieri superiori coloro che in un tempo sono professori, voi urtate contro il precipuo motivo che determinava il legislatore ad assegnare pei professori il limite dell'ottavo; la legge volle limitare il numero dei professori perchè intendeva di non distogliere troppi insegnanti dalle loro cattedre.

Io non voglio indagare i motivi della legge, mi basta il riconoscere, lo ripeto, che non vi ha precetto nella legge per cui sia statuito che, quando uno è rivestito di due qualità, si debba piuttosto considerare per una che non per l'altra. Ma quando dovessimo anche entrare nei motivi della legge, è da avvertire che i Consigli superiori non sono che in Torino, e che perciò i professori che possono appartenere a questi Consigli saranno pur sempre professori che esercitano le loro cattedre nell'università di Torino, e costoro perciò non sono per niente distolti dall'ufficio loro, possono cioè adempiere il loro mandato di deputati e nello stesso tempo attendere alle loro cattedre. Mancherebbero quindi tutte le ragioni per cui si dovessero condannare tutti i professori che hanno due qualità ad accettare per l'iscrizione quella che meno li favorisca, o meglio che loro torna certamente pregiudicevole.

CAVALLINI G. L'onorevole signor relatore ha esordito con questa sentenza: che coloro i quali sostengono che devono essere classificati fra i professori quegli impiegati, i quali, oltre la carica di professore, coprono pure nel medesimo tempo un altro impiego che conferirebbe parimente loro il diritto di eleggibilità, come sarebbe, a mo' d'esempio, l'ufficio di membro del Consiglio superiore, sia di pubblica istruzione, sia del Consiglio di sanità, essi non vogliono riconoscere queste due qualità concorrenti nella stessa persona, la qualità cioè di membro de' suddetti due Consigli superiori d'istruzione pubblica e di sanità. Io credo invece che questo argomento possa essere